

LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Il Comitato interministeriale per la Transizione ecologica



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'art. 57-bis del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 (introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Comitato interministeriale per la transizione ecologica** (CITE) con il compito di *assicurare*, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), *il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione*.

Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ed è composto dai Ministri:

- dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- delle imprese e del *made in Italy*;
- dell'economia e delle finanze;
- delle infrastrutture e dei trasporti;
- del lavoro e delle politiche sociali;
- dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Alle riunioni del Comitato partecipano, inoltre, gli altri Ministri (o i loro delegati,) competenti nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

Il CITE, ai sensi del terzo comma dell'art. 57-bis del D.L. n. 152/2006, approva il **Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica**, al fine di coordinare le politiche e le misure di incentivazione nazionali ed europee in materia di:

- a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- b) mobilità sostenibile;
- c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;
- c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- d) risorse idriche e relative infrastrutture;
- e) qualità dell'aria;
- f) economia circolare;
- f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile;
- f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;

f-*quater*) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;
 f-*quinqies*) sicurezza energetica.

Il Piano per la transizione ecologica

Il Piano di Transizione Ecologica (PTE) adottato in sede nazionale è lo strumento per il perseguimento di una crescita in grado di preservare salute, sostenibilità e prosperità del pianeta come previsto dal Green Deal europeo. Tale impegno comporta l'implementazione di una serie di misure sociali, ambientali, economiche e politiche, aventi come obiettivi, in linea con la politica comunitaria, la neutralità climatica, l'azzeramento dell'inquinamento, l'adattamento ai cambiamenti climatici, il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, la transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia. Nello specifico, il Piano per la transizione ecologica individua:

- le azioni;
- le misure;
- il cronoprogramma;
- le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure.

Il Piano indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti.

Il Piano in coerenza con le linee programmatiche delineate dal PNRR, prevede un completo raggiungimento degli obiettivi nel 2050, così come in buona parte prefissato nella *Long Term Strategy* nazionale. Più precisamente, le tematiche delineate e trattate nel Piano sono suddivise in:

01. *Decarbonizzazione;*
02. *Mobilità sostenibile;*
03. *Miglioramento della qualità dell'aria;*
04. *Contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico;*
05. *Miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture;*
06. *Ripristino e rafforzamento della biodiversità;*
07. *Tutela del mare;*
08. *Promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.*

Il PTE si pone come documento di programmazione trasversale che interseca una molteplicità di tematiche afferenti ambiente, energia e clima ed in grado di integrare una serie di piani, programmi e strategie volte al completamento di una più ampia visione di salvaguardia dell'ambiente. In esso sono rappresentate, infatti, tutte le linee di indirizzo per attuare una transizione *green* verso uno sviluppo sostenibile e una gestione ecologica.

L'iter di approvazione del Piano per la transizione ecologica

La proposta di Piano predisposta dal CITE viene trasmessa:

- alla *Conferenza unificata* che rende il proprio parere nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione;
- alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini previsti per tali pronunce. Il Piano è soggetto a periodici aggiornamenti.

Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate.

Il CITE, come precisato dal quinto comma dell'art. 57-*bis* del D.L. n. 152/2006, delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'art. 68 della L. 28 dicembre 2015, n. 221¹.

¹ L'art. 68, L. 28 dicembre 2015, n. 221, istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli. Il Catalogo è posto a sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva», dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni

Ai sensi del comma 5-ter² (che modifica l'art. 68, comma 2, della L. 28 dicembre 2015, n. 221), il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica.

Il CITE monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

Il settimo comma dell'art. 57-bis citato prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un **Comitato tecnico di supporto del CITE**, che ha il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Il Comitato tecnico è composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri (di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie) e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri che partecipano stabilmente al CITE. Il comma 5-bis (anch'esso introdotto dall'art. 4, del D.L. n. 22/2021) ha soppresso Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi a cui il comma 98 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ed attribuito i relativi compiti al *Comitato tecnico di supporto del CITE*³.

Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il funzionamento del CITE è disciplinato dal *regolamento interno* adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza

rese disponibili dall'Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d'Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal Ministero stesso. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. Il Catalogo è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno.

² Introdotto dall'art. 4, del D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55.

³ L'art. 1, comma 98, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce (costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) una Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi a cui è attribuito il compito di elaborare una proposta organica per la ridefinizione del sistema delle esenzioni in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica e di sostenere le innovazioni e gli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, sviluppo e infrastrutture per la riconversione ecologica che producano una riduzione delle emissioni di gas serra entro l'anno 2030.

energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura, ai sensi del comma 9, il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I rapporti con la Cabina di regia del PNRR

L'art. 2, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, prevede che il CITE, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, svolge le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica	
Normativa di riferimento	Art. 57-bis, D.L. 152/2006
Cos'è	Organo che assicura il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione
Composizione	
PCM o, in sua vece, Ministro della transizione ecologica	Presiede il Comitato
Ministro della transizione ecologica	Componenti stabili
Ministro dell'economia e delle finanze	
Ministro dello sviluppo economico	
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	
Ministro del lavoro e delle politiche sociali	
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali	
Altri Ministri, o loro delegati	Partecipanti eventuali sulla base della competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno
Funzioni	
Funzioni specifiche	Approva il Piano per la transizione ecologica
	Monitora l'attuazione del Piano per la transizione ecologica

	Aggiorna il Piano in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea
	Adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi

Riferimenti normativi	Art. 57-bis del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; Art. 2, D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 18
Tag	Transizione ecologica
Voci di glossario	PNRR; Cabina di Regia; Comitato interministeriale per la transizione ecologica